

\* \* \* \* \*

## COMUNE DI POMARETTO

\* \* \* \* \*

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 76**

**OGGETTO: INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI PER  
L'ANNO 2020.**

L'anno duemiladiciannove, addì **VENTISEI** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **13:30** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<b>1. BREUSA DANILO STEFANO</b>	Sindaco	<b>SÌ</b>
<b>2. PASCAL GIULIANO</b>	Assessore	<b>SÌ</b>
<b>3. BOUNOUS MAURA</b>	Assessore	<b>GIUST.</b>
	Totale Presenti:	2
	Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **CARPINELLI d.ssa Pia**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: "INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ANNO 2020. "**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 82 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i., ha definito la disciplina dello status degli amministratori locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;
- il comma 1 del su indicato articolo prevede la corresponsione di un'indennità di funzione al Sindaco, ai Presidenti dei consigli comunali, nonché ai componenti degli organi esecutivi, e che tale indennità sia dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Tenuto conto che:

- il Decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della Legge 3 agosto 1999, n. 265", pubblicato dalla G.U. del 13 maggio 2000, entrato in vigore il 28 maggio 2000, è stato definito il complesso delle norme attuative della Legge 265/99, nonché sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei sindaci per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali;
- l'art. 1 del D.M. n. 119 del 4 aprile 2000 stabilisce che l'indennità di funzione per il Sindaco è fissata in relazione alla dimensione demografica del Comune e rimanda all'allegata tabella "A" dalla quale si desume che per i Comuni da 1001 a 3000 abitanti è fissata nella misura di Euro 1.446,08;
- l'art. 4, comma 4, del citato D.M. n. 119/2000 prevede che al Vice Sindaco di Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il Sindaco, che è quindi fissata nella misura di Euro 289,22 mensili;
- l'art. 4, comma 8, del D.M. n. 119/2000 prevede per gli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco che è quindi fissata nella misura di Euro 216,91 mensili;
- l'art. 23, comma 11, della Legge n. 265/99 prevede che l'indennità ed i gettoni di presenza possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio, come richiamato dall'art. 11, comma 1, del D.M. n. 119/2000;
- l'art. 1, commi 54 e 55, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", prevede la rideterminazione in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 degli emolumenti quali le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi, nonché ai Consiglieri Comunali;
- l'art. 10 del D.M. 119, che prevede che a fine mandato, l'indennità dei Sindaci è integrata con somma pari ad un'indennità mensile commisurata al compenso effettivamente spettante per i 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori l'anno;

- la legge di bilancio per l'anno 2020 è in fase di definizione ed approvazione e, pertanto, potrebbero essere apportate modifiche tali da richiedere una revisione del bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2021 – 2022 e relativi provvedimenti ad esso propedeutici;

Preso atto che il Sindaco, in quanto lavoratore dipendente non ha richiesto l'aspettativa dal lavoro, pertanto, le rispettive indennità di funzione spettanti saranno ridotte al 50%;

Visti:

-l'art. 61, comma 10, ultimo periodo, il quale sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.;

- che con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

- il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900 /TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

«Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008;

Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuto meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento»;

- che il Comune di Pomaretto alla data del 31 dicembre 2017, penultimo anno (art. 156 del D. Lgs. n. 267/2000), secondo i dati ISTAT, conta n.998 abitanti residenti;

- l'art. 1, commi 135 e 136, della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che testualmente recitano:

“comma 135: All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

comma 136: I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti”;

- la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24 aprile 2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa, evidenzia: “al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica». Per questo anche i comuni che, non essendo ancora andati al voto non hanno potuto ridurre consiglieri e assessori, dovranno «parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l'invarianza di spesa» ai tagli del dl 138/2011 convertito in legge 148/2011”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 17.06.2014, ed il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 16.06.2014, nella quale si dà atto dell'invarianza della spesa prevista dalla legge, in quanto il numero di assessori di questo comune dal 2014 da n. 04 unità è sceso a n. 02 unità;

- la tabella comparativa del numero di Assessori previsti dalla Legge n. 148/2011 e dalla Legge n. 56/2014;

Dato atto che il Comune rientra nella seguente fascia demografica: da 1.000 a 3.000, ai sensi dell'art.156 del TUEL;

Visti:

- il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i.;

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. i.;

- il D. Lgs. n. 126/2014 e s. m. i.;

- lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i., in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e contabile del responsabile del servizio;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese:

### **DELIBERA**

DI RICHIAMARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI CONFERMARE, per l'anno 2020 le indennità di funzione mensili degli Amministratori applicate per l'anno 2019, così come di seguito specificate:

Indennità di funzione Sindaco - lavoratore dipendente non in aspettativa: € 1.446,08/2= 723,04 – 10% = **650,74**.

Indennità di funzione Vicesindaco: € 1.446,08 \* 20% - 10% = **€ 260,30**

Indennità di funzione Assessore: € 1.446,08 \* 15% - 10% = **€ 195,22**

Indennità di fine mandato Sindaco (annuale): **€ 650,74**

DI DICHIARARE, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m. i..

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente  
BREUSA Danilo Stefano

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
CARPINELLI d.ssa Pia

---